



COMUNE DI OSASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30

OGGETTO: Annullamento della deliberazione n. 28 del 21/07/2016. Determinazione dell'indennità per il Sindaco e gli Amministratori . Mandato 2015-2020.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di luglio alle ore 08:50 nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. CERUTTI Silvio	Sindaco	Si
2. PIOLA Alessandra	Vice Sindaco	Si
3. RAMELLO Giancarlo	Assessore	Si
4.		
5.		
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Laura dott.ssa GRIOTTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato:

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;

Richiamato il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”* che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *che si riporta per estratto*

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65

Richiamati:

l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

il D.L. n. 112/2008 che:

-con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

-con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “.... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

“comma 135 : All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

“comma 136: 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente ai parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

Ritenuto, a seguito dell'entrata in carica di nuova Amministrazione, di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, riportata per estratto come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
fino a 1.000	0	2

Dato atto che il Comune rientra nella seguente fascia demografica: fino a 1.000 abitanti,

Vista la necessità di assicurare l'invarianza della relativa spesa, in rapporto alla legislazione previgente di cui all'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prima dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo il quale per i comuni con popolazione tra 1000 e 3.000 abitanti, il numero massimo di assessori era stabilito in due

Richiamati i contrapposti successivi orientamenti:

1. il Parere della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia 114/Par/2014 che si riporta per estratto:

“Questa Sezione condivide l'interpretazione ministeriale per quanto riguarda l'obbligo della invarianza della spesa in relazione al numero di amministratori indicati dal D.L. 138/2011. Considerata la evidente volontà del legislatore di non incrementare la spesa pubblica in argomento, la rideterminazione degli oneri deve assicurare l'invarianza di spesa in relazione al numero di amministratori indicati all'art.16, co. 17, del D.L. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Il legislatore, pertanto, nel memento in cui, affermando il principio della invarianza della spesa, si riferisce alla "legislazione vigente" assume come parametro la spesa che deriva dalla applicazione della normativa in essere al momento della applicazione della legge 56/2014 (quindi il D.L. 138/2011) e non di quella in essere al momento della elezione degli amministratori uscenti (che può essere la disciplina vigente prima della legge 191/2009).....omissis.....”

Il Ministero dell' Interno, nella nota citata (leggasi Circolare 24.04.2014), non ha fornito chiare indicazioni in merito all'esatto riferimento al quale attenersi per la quantificazione del suddetto limite di spesa . In assenza di specifiche previsioni normative, l'interpretazione della normativa in argomento non può prescindere, ancora una volta, non solo dal data letterale, ma anche di quello teleologico data dall'esigenza di non incrementare la spesa pubblica.....omissis.

2. La **deliberazione n. 208 del 21 dicembre 2015** della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti secondo la quale è possibile rideterminare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento del 10% previsto dalla Legge n. 266/2005. Per il calcolo dell'invarianza della spesa disposto dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, si deve quindi fare riferimento all'indennità massima teorica prevista dal DM 119/2000, applicando la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, come affermato in via definitiva, dopo alterne pronunce, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 1/CONTR/12 del 24/11/11.

3. La delibera n. 267/2014 della Corte dei Conti, sezione di controllo del Piemonte, la quale così recita: "Al fine di determinare il limite unico di spesa in base al quale determinare l'invarianza appare pienamente condivisibile l'interpretazione proposta nella circolare del Ministero dell'interno, sopra richiamata, che lega tale verifica al numero di amministratori indicati dal D.L. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della Legge n. 56/2014. Deve ritenersi infatti che il legislatore nel momento in cui affermando il principio della invarianza della spesa, si riferisce alla legislazione vigente, intenda assumere come parametro la spesa che deriva dall'applicazione della normativa in essere al momento dell'applicazione della Legge n. 56/2014 (quindi il D.L. n. 138/2011) e non la spesa in essere al momento dell'elezione degli amministratori uscenti".....In sostanza, per individuare il limite d'invarianza della spesa, l'Ente in esame dovrà suddividere la spesa sostenuta in bilancio in relazione agli amministratori uscenti per il numero di costoro, in modo da ottenere la spesa sostenuta pro capite; moltiplicare questa spesa pro capite per il numero degli amministratori originariamente previsti dall'art. 16 comma 17 del D.L. n. 138/2011 conv. Nella legge n. 148/2011: la somma così ottenuta costituisce il limite unico (d'invarianza della spesa) entro il quale dovrà essere mantenuta la spesa collegata alla nuova composizione degli organi politico-amministrativi come prevista dalla Legge n. 56/2014";

4. La delibera 208/2015 della Corte dei conti, sezione di controllo del Lazio la quale ribaltando i precedenti orientamenti e conformemente alla Delibera n. 208 del 21.12.2015 dispone che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento previsto dalla legge 266/2005. Per il calcolo dell'invarianza della spesa si deve fare riferimento all'indennità massima teorica prevista dal Dm 119/2000 e non alla minore indennità erogata in concreto. È quindi consentito al Comune riesperire le indennità nei limiti di legge nel caso abbia operato una riduzione maggiore di quella imposta, da cui deriva la possibilità di elevare l'indennità nella misura teorica massima legale, secondo i criteri previsti dall'articolo 82, comma 8, del Tuel, fermo restando l'abbattimento percentuale previsto dalla legge 266/2005

5. La deliberazione n°230/2014 della Corte dei conti, sezione di controllo del Lazio che recita:

La valutazione prospettata dal Ministero..., resa in seguito a richiesta di parere di un comune, non è condivisa da questo Collegio.

Infatti, se il testo dell'art. 16, comma 18, del d.l. n. 138/2011 dovesse essere inteso come una preclusione di accesso a qualunque indennità o gettone per i vice sindaci eletti tra i consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, alla stessa stregua si dovrebbe concludere per la non debenza di qualunque indennità o gettone per ciascuno dei consiglieri in detti comuni.

Tanto si evince dal dato testuale della disposizione che esclude l'applicabilità degli artt. 80 (salvo il primo cpv.) e 82 per tutti i consiglieri nei comuni suddetti, senza alcuna specificazione per quelli che svolgono la funzione di vice sindaco. Così opinando si verificherebbero in concreto ipotesi non coerenti con l'intento di contenimento di spesa perseguito dalla legge n. 56/2014 interpretato in termini di ragionevolezza. Infatti, nei comuni più piccoli, non essendo più dovuto alcunché ai consiglieri né a titolo di indennità né a titolo di gettone di presenza, gli assessori di nuova elezione, in numero di due, e il sindaco, si troverebbero a ripartirsi in tre sole persone il budget di spesa che sarebbe spettato nel quadro normativo previgente alla legge Del Rio (come visto al punto 1 del presente parere si tratterebbe dei costi sostenuti dal comune per 6 consiglieri e il sindaco). Ne conseguirebbe l'irragionevole aumento dei proventi riconosciuti a Sindaco e componenti della Giunta a discapito del nessun riconoscimento ai Consiglieri. Peraltro, l'art. 16, comma 18, in esame fa rinvio applicativo "a decorrere dalla data di cui al comma 9", per tale dovendosi intendere, in assenza di ulteriore specificazione, il comma 9 del medesimo articolo 16 del d.l. n. 138/2011. Orbene, il comma 9 suddetto risulta attualmente abrogato dall'art. 1, comma 104, della stessa legge Del Rio più volte esaminata in questa sede. Non solo, ma anche nella sua formulazione previgente, il comma citato non conteneva alcun riferimento temporale utile a definire il dies a quo della cessazione dell'applicabilità della disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza ai consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, riferendosi alla materia dell'unione dei comuni, del tutto inconferente rispetto al tema.

Si deve quindi concludere che il disposto di cui all'art. 16, comma 18, del d.l. n. 138/2011 non trovi oggi alcuna applicazione, poiché questa risulta subordinata dallo stesso legislatore del 2011 alla decorrenza di un termine non indicato nella disposizione cui è fatto rinvio e, comunque, ad oggi venuto completamente meno con l'abrogazione della medesima disposizione.

Rimane, pertanto, fermo sia per i consiglieri dei comuni con abitanti inferiori al numero di 1.000, sia per i vice sindaci dei medesimi comuni, il regime delle indennità preesistente al d.l. n. 138/2011, da attuarsi nel rispetto del principio dell'"invarianza" introdotto dalla legge n. 56/2014.

Richiamata la precedente deliberazione n. 28 del 21/07/2016 che qui si intende annullare con l'adozione del presente provvedimento a rettifica del deliberato di cui al suddetto atto;

Visto il verbale del Revisore del conto acquisito al prot. n. 0000832 del 26/07/2016;

Dato atto che il Sindaco, Vicesindaco ed Assessore, con apposita istanza che viene depositata agli atti, richiedono l'erogazione delle relative indennità, nelle more della risposta al quesito alla Corte dei Conti, come ivi specificato.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente responsabile del servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 26/2000 e s.m.i., e il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

Visti il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni - e in ultimo lo Statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

Di annullare l'atto deliberativo n. 28 del 21/07/2016.

Di fissare, con decorrenza dal 01.06.2015 e per tutta la durata del mandato, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori, con riserva di rideterminazione all'esito della pronuncia della Corte dei conti:

SINDACO	VICE SINDACO pari al 15% dell'indennità del Sindaco	ASSESSORE pari al 10% dell'indennità del Sindaco
1.162,03	174,30	116,20

N.B. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

- Di dare atto che, nelle more della pronuncia della Corte dei Conti del Piemonte o meglio della Corte dei Conti in sezioni riunite, che a seguito di espressa richiesta comunicherà un parere univoco e definitivo sulle contrastanti delibere su citate (C.C del Piemonte 267/2014 e C.C. del Lazio 230/2014), si autorizza il competente Responsabile di Servizio ad effettuare il pagamento delle indennità entro il limite mensile di spesa determinato per l'intero organo Giunta Comunale in applicazione del criterio indicato dalla Corte dei Conti del Piemonte, che risulta essere la più restrittiva, per il totale di € 823,85, da cui le seguenti indennità:

SINDACO	VICE SINDACO pari al 15% dell'indennità del Sindaco	ASSESSORE pari al 10% dell'indennità del Sindaco
659,08	98,86	65,91

- Di autorizzare, nelle more della risposta al quesito da parte della Corte dei Conti, su richiesta congiunta del Sindaco, del ViceSindaco e dell'Assessore, il pagamento delle indennità come segue:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORE
751,42	49,43	23,00

- Di dare atto che l'Ufficio finanziario applicherà l'aumento del 3% e del 2% come previsto dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, citato in premessa, sulle somme che verranno pagate in via prudenziale, qualora risulti applicabile in base alla verifica dei parametri percentuali imposti.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, motivata dal rispetto dei termini di legge, visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Laura dott.ssa GRIOTTO

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	28/07/2016	Margherita Vattaneo
Regolarità contabile	favorevole	28/07/2016	Valter Arnaud

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05.08.2016.

Osasio, li 05.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Laura dott.ssa GRIOTTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Osasio, 05.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura dott.ssa GRIOTTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-lug-2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Laura dott.ssa GRIOTTO